

Condizioni Generali di Vendita di E.C.S. S.r.l.

Via dell'Artigianato n. 24, Belluno, Italia

Art. 1 - Normativa contrattuale

1.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita (in seguito definite anche "CGV"), salvo eventuali deroghe specificamente concordate per iscritto, disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita e fornitura dei prodotti di E.C.S. S.r.l. (in seguito, ECS) conclusi con l'acquirente.

1.2. E' esclusa l'applicazione delle eventuali condizioni generali dell'acquirente ai rapporti fra le parti.

Art. 2 - Formazione ed oggetto del contratto

2.1. Salvo diverso accordo scritto, i preventivi/offerte trasmessi da ECS all'acquirente decadono se, entro 30 (trenta) giorni dalla loro ricezione, l'acquirente non abbia effettuato alcun ordine d'acquisto.

2.2. L'ordine da parte dell'acquirente costituisce proposta ferma ed irrevocabile di contratto in base alle presenti CGV.

2.3. Per i prodotti conformi alle richieste e specifiche tecniche fornite a ECS dall'acquirente (tra cui disegni, elaborati, etc.), sarà responsabile l'acquirente medesimo per l'ipotesi di difettosità e/o malfunzionamento dei prodotti dotti. L'acquirente, pertanto, non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni a ECS né, tantomeno, ritardare e/o rifiutarsi di saldare il prezzo pattuito tra le parti.

2.4. ECS è libera di modificare ed aggiornare in qualsiasi momento le proprie CGV, inclusi i propri listini, prezzi e le proprie offerte.

2.5. ECS ha facoltà, a propria esclusiva discrezione, di applicare una maggiorazione sul prezzo a copertura dei costi di gestione, logistica e trasporto interno in relazione agli ordini inferiori ad Euro mille (1.000,00=). Parimenti ECS avrà facoltà di applicare una maggiorazione sul prezzo per consegne urgenti (intese come quelle consegne effettuate al di fuori dei normali termini di trasporto) a copertura dei costi aggiuntivi di gestione, logistica e dei costi di trasporto.

2.6. Salvo quanto previsto all'articolo 2.7 qualora dopo l'invio della conferma d'ordine da parte di ECS, l'acquirente comunicò a ECS l'annullamento, totale o parziale, di un ordine, egli sarà tenuto a versare ad ECS, a titolo di risarcimento del danno, il 70% del valore dei prodotti di cui all'ordine annullato. Salvo diverso accordo tra le parti, a seguito dell'annullamento di un ordine, ECS non sarà tenuta - in alcun modo, a qualsiasi causa e/o ragione - a consegnare all'acquirente i prodotti di cui quest'ultimo abbia comunicato l'annullamento. Resta inteso che l'acquirente non potrà vantare alcunché, a qualsiasi titolo e/o ragione, per quanto sopra esposto.

2.7. Una volta ultimata la produzione dei beni ordinati dall'acquirente non sono più ammessi annullamenti, nemmeno parziali, degli ordini e l'acquirente dovrà saldare l'intero prezzo. Le spese di trasporto e ogni altro onere relativo, saranno a esclusivo carico dell'acquirente e dovranno essere corrisposti immediatamente a semplice richiesta di ECS. In caso di rifiuto alla presa in consegna dei predetti beni, salvo diverso accordo tra le parti, l'acquirente sarà tenuto a corrispondere ad ECS una somma forfettaria di € 100,00= per ogni giorno di deposito. In tal caso, ogni rischio connesso ai Prodotti è da intendersi esclusivamente a carico dell'acquirente.

Art. 3 - Consegna

3.1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il trasporto dei prodotti verrà effettuato con resa FCA (INCOTERMS CCI in vigore al momento della consegna stessa), scegliendo ECS il mezzo di trasporto che riterrà più appropriato.

3.2. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, i termini di consegna indicati da ECS nella conferma d'ordine sono da intendersi come indicativi e non tassativi. Resta inteso che l'omesso o ritardato pagamento del prezzo e/o degli anticipi e/o il ritardo nell'apertura delle lettere di credito pattuite, la mancata o scarsa reperibilità sul mercato dei componenti e/o delle materie prime e/o il ritardo da parte dell'acquirente nella trasmissione dei dati tecnici necessari per l'approntamento dei prodotti sospendono per ECS la decorrenza dei termini di avvio della produzione e di consegna dei prodotti ordinati sino all'eliminazione o superamento del rispettivo impedimento.

3.3. Il mancato o ritardato adempimento di una consegna parziale non comporta l'inadempimento dell'obbligazione della consegna principale e non avrà alcun effetto sulle altre consegne parziali.

3.4. In caso di mancata consegna totale o parziale dei Prodotti ECS potrà, a propria discrezione, sostituire i Prodotti con altri equivalenti od emettere una nota di credito per il relativo valore contrattuale. E' comunque esclusa qualsiasi responsabilità di ECS per danni derivanti da ritardo o mancata consegna, totale o parziale, a qualsiasi causa e/o ragione, dei prodotti.

Art. 4 - Prezzo

4.1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il prezzo dei prodotti è quello indicato nell'ultima offerta di ECS valida alla data dell'ordine, da intendersi non comprensivo di IVA, né dei costi o spese relativi al caricamento, allo scaricamento, al trasporto e all'assicurazione che verranno addebitati all'acquirente al momento del pagamento. Le eventuali tasse applicabili sono quelle in vigore alla data della fatturazione.

4.2. Nel caso in cui una legge o un regolamento comportante l'aumento o la riduzione dei costi di esecuzione del Contratto entri in vigore in un momento successivo alla quotazione o all'offerta di ECS, il prezzo contrattualmente stabilito verrà conformemente adeguato.

4.3. Qualora si verificano aumenti maggiori al 20% nei costi dei componenti utilizzati da ECS tali da modificare l'originario equilibrio del contratto, il prezzo potrà essere adeguato in proporzione, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 5 - Condizioni di pagamento - riserva di proprietà

5.1. Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento darà a ECS il diritto di modificare le condizioni di pagamento e/o sospendere le ulteriori forniture, nonché di risolvere i contratti e/o di annullare gli ordini in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

5.2. In nessun caso l'acquirente può ridurre o compensare il prezzo con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti di ECS, salvo previa autorizzazione scritta di quest'ultima. L'acquirente è tenuto al pagamento integrale dei prodotti anche in caso di contestazione o controversia.

5.3. Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato, in tutto od in parte, dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà di ECS sino al momento del completo pagamento del prezzo pattuito, ai sensi dell'art. 1523 c.c.

Art. 6 - Garanzia

6.1. Salvo diverso accordo scritto, ECS per 18 (diciotto) mesi dalla data di produzione stampata sull'etichetta adesiva riportante i dati identificativi del prodotto, garantisce i prodotti (con esclusione di quelle parti dei prodotti che non sono prodotte da ECS o parti fornite in conto lavoro dall'acquirente) per difetti di progettazione, di fabbricazione, di non conformità alle specifiche tecniche rilasciate da ECS o concordate con l'Acquirente.

6.2. Sono esclusi dalla garanzia i difetti imputabili a: (i) normale usura; (ii) incidenti, uso negligente o improprio, incuria, utilizzo al di fuori dell'ambito della fornitura; (iii) riparazioni o modifiche ai prodotti effettuati dall'acquirente o da terzi senza l'autorizzazione scritta di ECS; (iv) progettazione e specifiche tecniche fornite dall'acquirente, istruzioni date dall'acquirente, programmi software e firmware sviluppati dall'acquirente e utilizzati sul prodotto e più in generale qualsiasi difetto imputabile a colpa o comunque ad attività sul prodotto effettuate dall'acquirente senza il consenso scritto di ECS; (v) danni causati durante il trasporto; (vi) inosservanza delle istruzioni di ECS relative al montaggio e/o al funzionamento dei prodotti.

6.3. I reclami per eventuali difetti dei prodotti dovranno essere inviati dall'acquirente a ECS, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla consegna per i vizi di conformità palesi e entro otto giorni dalla loro scoperta per i vizi o difetti occulti o non rilevabili da una persona di media diligenza.

6.4. I reclami devono essere eseguiti, a pena di nullità, per iscritto e devono indicare dettagliatamente i vizi o le non conformità contestate nonché i riferimenti alla relativa fattura o DDT o conferma d'ordine di ECS.

6.5. Secondo quanto previsto all'articolo 6.6, i prodotti oggetto di denuncia dovranno essere inviati ad ECS, previa autorizzazione scritta di quest'ultima, o in qualsiasi altro luogo che quest'ultima indicherà di volta in volta, a costi e spese a carico dell'acquirente, al fine di consentire a ECS l'espletamento dei necessari controlli.

6.6. Qualora un reclamo risulti totalmente o parzialmente infondato, l'acquirente sarà tenuto a risarcire a ECS le spese da questi sostenute per l'accertamento (viaggi, perizie, ecc.).

6.7. L'acquirente non potrà far valere i diritti di garanzia verso ECS se il prezzo dei prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso in cui il mancato pagamento del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a prodotti diversi da quelli reclamati.

6.8. A condizione che il reclamo dell'acquirente sia coperto da garanzia e notificato nei termini sopra previsti, ECS s'impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare il prodotto o le parti di esso, che presentino vizi o difetti.

6.9. Salvo il caso di dolo o colpa grave, ECS non sarà responsabile per qualsivoglia danno derivante e/o connesso ai vizi dei prodotti. In ogni caso, ECS non sarà ritenuta responsabile per danni indiretti o consequenziali di qualsiasi natura quali, a titolo esemplificativo, le perdite derivanti dall'inattività dell'acquirente o il mancato guadagno.

6.10. ECS non risponde dei costi di smontaggio, trasporto, riassetto, re-installazione, o collaudo dei Prodotti difettosi ricadenti nella presente garanzia.

Art. 7 - Diritti di proprietà intellettuale ed industriale

7.1. Nessun titolo sui Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale di ECS è trasferito all'acquirente in base alle presenti Condizioni. Tutti i diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale sono mantenuti in capo ad ECS e/o ai propri fornitori.

Art. 8 - Responsabilità

8.1. I prodotti sono fabbricati in conformità alla normativa in vigore in Italia e nell'Unione Europea; qualsiasi requisito specifico deve essere previamente concordato per iscritto tra le parti e l'acquirente si assume per intero il rischio di un'eventuale difformità tra le norme italiane e quelle del paese di destinazione dei prodotti, tenendone indenne ECS.

8.2. Fatta salva l'ipotesi di dolo o colpa grave, la responsabilità complessiva di ECS per tutte le pretese per ogni genere di perdita o danno derivante dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione delle presenti CGV non può, in nessun caso, eccedere il valore dell'ordine.

Art. 9 - Forza maggiore

9.1. Fatti salvi gli obblighi di pagamento previsti negli articoli 4 e 5, ECS non è responsabile per l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento degli obblighi indicati nelle presenti Condizioni, qualora detto inadempimento o ritardo sia dovuto a eventi di caso fortuito o forza maggiore.

9.2. Nel caso previsto all'articolo 9.1, il termine per l'adempimento viene conformemente differito. ECS non sarà tenuta ad alcun obbligo di risarcimento all'acquirente per gli eventuali danni diretti o indiretti connessi o derivanti dalla ritardata o mancata esecuzione del contratto.

Art. 10 - Riservatezza

10.1. Alle parti è fatto divieto, sia durante che dopo la cessazione del rapporto commerciale regolato dalle presenti CGV sia divulgare o comunicare a terzi, senza il consenso scritto della parte che le ha trasmesse, le Informazioni Riservate dell'altra sia di utilizzare dette Informazioni Riservate per scopi estranei al rapporto contrattuale.

Art. 11 - Risoluzione

11.1. ECS ha il diritto di risolvere immediatamente qualsiasi Contratto, previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, nelle seguenti ipotesi:

a) L'acquirente commette un continuato e sostanziale inadempimento di una qualsiasi disposizione delle presenti CGV e, nel caso in cui tale inadempimento sia rimediabile, non vi ponga rimedio nel termine di 21 (ventuno) giorni dalla richiesta di ECS di porvi rimedio; e/o

b) L'acquirente diventi insolvente, o nei confronti di essa sia stato intrapreso una fallimentare, o sia stata deliberata la messa in liquidazione o la stessa sia sottoposta ad amministrazione controllata o ad analoghe procedure in relazione al proprio patrimonio o venga modificata la composizione sociale; e/o

c) L'acquirente cessi o ceda a terzi la propria attività.

11.2. Nelle ipotesi previste all'articolo precedente, ECS ha facoltà di richiedere la restituzione di quei prodotti per i quali l'acquirente non abbia ancora effettuato il pagamento e che si trovano presso i locali dell'acquirente o comunque in suo possesso così come la restituzione di qualsiasi macchinario o stampo che sia di proprietà di ECS.

Art. 12 - Disposizioni varie

12.1. L'invalidità, illegittimità, nullità, annullabilità o inefficacia di una qualsiasi disposizione delle presenti CGV o di parte di essa non inficia la validità, la legittimità o l'efficacia delle rimanenti disposizioni.

12.2. Le eventuali tolleranze di una parte per eventuali inadempimenti, anche reiterati, dell'altra parte alle obbligazioni derivanti dalle presenti CGV, non sono atti di acquiescenza e non comportano alcuna rinuncia ai propri diritti nei confronti dell'altra parte, né inficiano la validità di alcuna delle clausole contenute nel presente contratto.

12.3. Ogni modifica od integrazione fatta dalle parti ai contratti cui si applicano le presenti CGV dovrà essere effettuata per iscritto, a pena di nullità.

Art. 13 - Legge applicabile - Foro competente

13.1. Le presenti CGV e ogni relativo Contratto di vendita e fornitura fra le parti sono regolate dalla legge italiana. Tutte le controversie derivanti o connesse alle presenti Condizioni sono di esclusiva competenza del Foro di Belluno (Italia).

_____/_____
(Data e luogo)

L'Acquirente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile italiano, si approvano specificamente i seguenti articoli: art.1 (normativa contrattuale); 2.2. (Proposta acquirente); 2.3. (Responsabilità acquirente); 2.5. (Maggiorazione prezzi per quantitativi inferiori ad un certo valore minimo); 2.6. (Annullamento ordine); 2.7. (Ultimazione prodotti); 3 (consegna); 4.3. (Aumento del prezzo); 5.1. (Ritardo nel pagamento); 5.2. (Compensazione crediti); 5.3. (Riserva proprietà); 6 (garanzia); 7 (diritti di proprietà intellettuale); 8 (responsabilità); 9 (forza maggiore); 10.1. (Riservatezza); 11.1. (Risoluzione); 12 (disposizioni varie); 13 (Legge applicabile, Foro competente).

L'Acquirente